



ELIDE DE VITA

Il demanio marittimo e l'incameramento automatico delle opere inamovibili ai sensi dell'art. 49 del codice della navigazione

Il presente contributo – dopo un'analisi scientifica degli istituti coinvolti (beni pubblici, demanio, provvedimenti concessori) – affronta la questione pregiudiziale, disposta dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 267 TFUE, avente ad oggetto la corretta interpretazione dell'art. 49 c. nav. – che prevede un incameramento automatico (a prescindere da eventuali rinnovi della concessione) e gratuito al patrimonio statale delle opere realizzate dal concessionario al termine del rapporto concessorio – alla luce dei principi europei. Vengono in rilievo, in particolare, il diritto di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE, che vieta restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, e il diritto alla libera prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE, in virtù del quale restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione. In controtendenza rispetto alla interpretazione estensiva – tradizionalmente offerta dalla Corte sovranazionale – delle suddette disposizioni del trattato, la Corte di giustizia restituisce una pronuncia per certi versi inaspettata, salvando da ogni censura paventata la norma nazionale del (risalente) codice della navigazione.

Maritime State Property and the Automatic Incorporation of Immoveable Works according to Art. 49 of the Navigation Code

This article faces the issue of the referral by the Council of State, in addition to Art. 267 TFUE, of the preliminary question concerning the correct interpretation of Art. 49 of the Navigation Code in the light of European principles, in particular the right of establishment (Art. 49 TFUE), which prohibits restrictions on the freedom of establishment of citizens of a member State in the territory of another member State, and the freedom to provide services (Art. 56 TFUE), which provides that restrictions on the freedom to provide services within the Union are prohibited. In contrast to the extensive interpretation of the Treaty normative provision, traditionally offered by the supranational Court, the Court of Justice returned an unexpected ruling, saving the national provision of the (dated) Navigation Code from any feared censure.